

Gazzetta Ufficiale N. 171 del 25 Luglio 2003

LEGGE 15 luglio 2003, n.189

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 2.

Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale

competente in
materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali,
affinche':

- a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate,
nell'ambito
di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano
paraolimpico,
lo sport dei disabili;
- b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili
lo
stesso trattamento premiale ed economico che viene
riconosciuto agli
atleti normodotati alle Olimpiadi;
- c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il
diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle
premiazioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2128):
Presentato dall'on. (Carli) ed altri il 19 dicembre
2001.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 18 febbraio 2002 con
pareri delle commissioni I, V, XI, XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente,
l'11 luglio 2002, il 18, 25 settembre 2002, il 22 e 29
gennaio 2003, 12 febbraio 2003 e il 18 marzo 2003.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura,
scienza e istruzione), in sede legislativa, il 14 aprile
2003 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 14 aprile 2003 e il 16 aprile 2003 approvato in un Testo

Unificato con atto n. 2181 (On. Battaglia).
Senato della Repubblica (atto n. 2212):
Assegnato alla 7^a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 6 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 12^a e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7^a commissione, in sede deliberante, il 28 maggio 2003, 11 giugno 2003 ed approvato il 2 luglio 2003.

Nota all'art. 3:

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 (Statuto). - 1. Il C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».